




Sulzano, 12/02/2024
Pagina 1 di 2

Gruppo consiliare UNITI PER IL CAMBIAMENTO



Spett.le
Sindaca del Comune di Sulzano
Paola Pezzotti

INTERPELLANZA

OGGETTO: rimborso contributo unificato Ricorso R.G. n. 253/2021, in ragione della Sentenza n. 333/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia.

Con determinazione dell'Area Tecnica n. 3 del 18/01/2024 l'Amministrazione, a causa della soccombenza nella sentenza in oggetto, ha determinato un impegno di spesa complessivo di 650,00 euro a favore dei ricorrenti, quale rimborso del contributo unificato relativo al Ricorso R.G. n. 253/2021.

La vicenda nel 2021 è stata oggetto di una precedente sentenza del TAR per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (n. 258/2021) e ha avuto un analogo epilogo di soccombenza per l'Amministrazione. In quel caso il motivo del ricorso era l'illegittimità, come si legge nella sentenza, «del silenzio serbato dal Comune di Sulzano sull'istanza di accesso agli atti formulata dai ricorrenti in data 14/1/2021 relativamente alla D.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività 26/2020 presentata dalla controinteressata [omissis] nonché per accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad accedere ai documenti di detto procedimento». Il Comune di Sulzano, dopo essersi avvalso della consulenza di un avvocato (determina dell'Area Tecnica n. 47 del 28/05/2021), costata 3.172,00 euro, non si è costituito in giudizio. Nella sentenza il Collegio «Condanna il Comune di Sulzano alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge», «avendo il Comune reso necessaria la proposizione del ricorso per conseguire l'accesso agli atti, l'Amministrazione deve ritenersi virtualmente soccombente, con ogni conseguenza sulla regolazione delle spese». La rifusione delle spese di lite hanno generato la necessità del riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconosciuto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/10/2021. Le spese di lite sono state rimborsate con determina dell'Area Tecnica n. 90 del 02/11/2021, per un ammontare complessivo di 3.218,24 euro.

Tornando al rimborso in oggetto, in questo secondo epilogo processuale il motivo del ricorso, leggendo quanto riportato nella sentenza (n. 333/2023), è l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica e della D.I.A. SCIA26/2020 del Comune di Sulzano avente ad oggetto "Sanatoria per opere di manutenzione straordinaria copertura ed immobile". Anche in questa circostanza, come si legge nella sentenza, l'Amministrazione decide di non costituirsi in giudizio. Il Collegio scrive che

«Passando al merito, con **riguardo al profilo paesaggistico**, fondata e assorbente è la doglianza concernente l'intervenuto ampliamento dell'edificio preesistente.
Come si evince dal raffronto delle fotografie depositate da parte ricorrente in data 4.05.2021 sub docc. 25 e 27, se anche fosse (così come afferma la controinteressata) che il nuovo manufatto ha mantenuto l'originaria pianta, è indubbio che vi è stato un incremento considerevole delle altezze e delle parti chiuse con tamponamenti laterali, con conseguente incremento volumetrico.
Cra, a mente dell'articolo 167, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 42/2004, l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica (cd. sanatoria) è consentito a condizione che «i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica [...] non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati».

[...]

In conclusione, **non sussistevano nel caso di specie i presupposti per il rilascio di provvedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.**

Del pari, **sotto il profilo edilizio**, fondata e assorbente è la censura concernente il difetto del requisito di doppia conformità dell'immobile da sanare.

Invero, a mente dell'articolo 36, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 è possibile sanare gli interventi edilizi abusivi a condizione che il manufatto realizzato senza titolo sia conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua costruzione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Ebbene è la stessa interessata ad ammettere, nella relazione che accompagna la domanda di sanatoria (e di cui si è in precedenza riportato uno stralcio) che il manufatto realizzato non è conforme alla strumentazione urbanistica del Comune di Sulzano, tanto che si rendono necessari ulteriori lavori per adeguarlo ad essa.

Dunque, **non vi erano i presupposti nemmeno per sanare il manufatto sotto il profilo edilizio e male ha fatto il Comune a non esercitare i poteri repressivi.**

Per le ragioni sopra esposte il ricorso viene accolto e per l'effetto gli atti impugnati vengono annullati.
Data la complessità della vicenda, le spese vengono senz'altro compensate tra le parti.»

Premesso quanto sopra i componenti del Gruppo Consiliare "Uniti per il cambiamento" chiedono al Sindaco:

1. per quale motivo l'Amministrazione non si è costituita in giudizio nel ricorso R.G. n. 253/2021;
2. se e quali provvedimenti intende prendere per incrementare le capacità dell'Ufficio Tecnico nello specifico settore dell'edilizia privata, come l'implementazione di un'organizzazione dell'ufficio basata sul lavoro di squadra, onde evitare nel futuro situazioni spiacevoli come quella precedentemente descritta;
3. se l'impegno di spesa previsto con la determina dell'Area Tecnica n. 3 del 18/01/2024 rappresenta un "debito fuori bilancio", come definito dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A questa interpellanza chiediamo una risposta scritta.

Ezio Tononi

Donatella Bettoni

Marco Borghesi

